



**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1025/2026



**Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio
universitario - anno accademico 2026/2027**

Sommario

PREMESSA	5
BORSE DI STUDIO E SERVIZIO DI RISTORAZIONE	6
1. COMPOSIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	7
1.1 Composizione della Borsa di Studio	7
1.2 Finanziamento delle borse	7
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	7
2.1 Chi può partecipare al concorso	7
2.2 Non possono partecipare al concorso gli studenti che:	8
2.3 Tipologia dei corsi e relativa durata	8
3. REQUISITI DI MERITO	9
3.1 Requisiti generali	9
3.2 Requisiti di accesso per tutti gli studenti iscritti:	10
3.3 Requisito di merito ex post primo anno	10
3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	11
3.5 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o scuola di specializzazione	13
4 REQUISITI DI REDDITO	14
4.1 L'Isee	14
4.2 Limiti reddituali e patrimoniali	14
4.3 Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero	15
4.4 Acquisizione dei dati	16
5 IMPORTI DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO DI RISTORAZIONE	16
5.1 Fasce di reddito	17
5.2 Provenienza geografica	17
5.3 Ammontare delle Borse di Studio	18



5.4 Servizio di ristorazione gratuita	20
6 INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO	21
6.1. Studenti portatori di handicap	21
6.2. Mobilità internazionale	21
6.3 Premio di laurea	23
7 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	23
7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione	23
7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	23
8 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI	24
9. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO	24
9.1 Modalità di pagamento	24
9.2 Tempi di pagamento	25
10. INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI	25
10.1 Incompatibilità	25
10.2 Trasferimenti	26
11. DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO	26
11.1 Decadenza totale	26
11.2 Decadenza parziale	27
11.3 Conseguenze della decadenza	27
12. CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	28
12.1 Controlli	28
12.2 Conseguenze in caso di non veridicità	28
12.3 Foro esclusivo	29
13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	29
13.1 Termini	29
13.2 Modalità	30
DISPOSIZIONI PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI AGLI STUDENTI ISCRITTI AL SEMESTRE FILTRO	31
1.2 Graduatoria per gli studenti iscritti al semestre filtro ed erogazione borsa di studio	31



1.3 Studenti immatricolati al secondo semestre	31
1.4 Graduatoria del Secondo Semestre ed erogazione borsa di studio	32
1.5 Termine di presentazione delle domande	32
1.6 Decadenza e Incompatibilità	33
SERVIZIO ABITATIVO	34
14. SERVIZIO ABITATIVO PRESSO I COLLEGI DI ATENEO	35
14.1 Condizioni per l'ammissione al concorso	35
14.2 Modalità e termine di presentazione della domanda	35
14.3 Termini	36
14.4 Formulazione graduatoria Nuove Ammissioni	36
14.5 Pubblicazione degli esiti e dei ricorsi	36
14.6 Assegnazione posto alloggio.	37
14.7 Costo dell'alloggio - modalità di pagamento – tariffe	38
14.8 Dimissioni - Decadenza dal posto alloggio	39
DISPOSIZIONI PER GLI ASSEGNATARI DI POSTI ALLOGGIO ISCRITTI AL SEMESTRE FILTRO	40
15. INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	40
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	41
APPENDICE 1 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	42
APPENDICE 2 - L'ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	43
APPENDICE 3 - ELENCO CLASSI DI LAUREA STEM	48

PREMESSA

Il Bando Diritto allo Studio a.a. 2026/2027 contiene al suo interno importanti novità dettate dal decreto ministeriale n. 1320 del 17/12/2021 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6/11/2021 e della relativa Circolare applicativa del MUR n.13676 del 11/05/2022, che definisce le condizioni economiche dello studente tra cui l'incremento del valore degli importi delle borse di studio e le maggiorazioni per particolari categorie di studenti: in particolare quelle dedicate alle studentesse iscritte a corsi di laurea scientifici e agli studenti disabili.

Queste innovazioni rappresentano una significativa evoluzione dei servizi: a cominciare dall'aumento dell'importo della borsa di studio che consentirà di affrontare con maggiore serenità gli oneri dell'iscrizione universitaria, mentre l'innalzamento delle soglie ISEE e ISPE permetterà ad una platea più ampia di studenti di poter accedere alla borsa e agli altri benefici economici per lo studio.

I benefici per il diritto allo studio universitario, di cui al presente bando di concorso, sono finanziati dai contributi stanziati da Regione Lombardia, dallo stanziamento FIS e dai fondi messi a disposizione dall'Università degli Studi dell'Insubria.

Il concorso si rivolge agli studenti che nell'a.a. 2026/2027 si iscrivono ai corsi di studio dell'Università degli Studi dell'Insubria e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica previsti, risulti vincitore della Borsa di Studio.

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio della Borsa di Studio nella misura del 50%, condizione prevista per l'iscritto al 1° anno fuori corso oppure per lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2026.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione pregressa a qualunque corso di studio con medesimo titolo di studio di ammissione per il quale si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).



BORSE DI STUDIO E SERVIZIO DI RISTORAZIONE

1. COMPOSIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

1.1 Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio regionale si compone di una parte in denaro e di una parte in forma di servizio ristorazione gratuito.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6/04/1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e dei servizi gratuiti.

A tutte le matricole beneficiarie delle borse di studio regionali per il DSU nell'aa 2026-2027 verranno erogate ulteriori iniziative formative e di accoglienza come ulteriore beneficio per favorire il loro inserimento nelle attività accademiche.

1.2 Finanziamento delle borse

Le Borse di Studio sono finanziate da Regione Lombardia, dal MUR e dai fondi messi a disposizione dall'Università degli Studi dell'Insubria.

La borsa di studio, a tutti gli studenti idonei, è erogata compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente disponibili: il finanziamento delle borse di studio a favore degli studenti che hanno completato il semestre filtro con successiva immatricolazione, avverrà mediante lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive da parte dell'Ateneo.

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Chi può partecipare al concorso

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:

- un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99);
- un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. 226/2021) e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449;

- al semestre filtro per l'iscrizione a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

ATTENZIONE:

Gli studenti che si iscriveranno al “semestre filtro” presso altro Ateneo e si immatricoleranno all'Università dell'Insubria nel secondo semestre dovranno inoltrare domanda di benefici entro i termini che verranno determinati in relazione alle tempistiche di emanazione della graduatoria nazionale redatta dal MUR. Tali studenti, al fine della valutazione dei requisiti di reddito, dovranno comunque essere in possesso di Attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni agevolate per il diritto universitario o della documentazione estera necessaria per il calcolo dell'ISEE parificato.

Vedasi le disposizioni previste a pag. 31 del presente bando

2.2 Non possono partecipare al concorso gli studenti che:

- siano in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2026/2027;
- beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'a.a. 2026/2027:

- siano iscritti al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- siano iscritti in posizione di fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuino un passaggio di corso di laurea o un trasferimento universitario con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (vedi 3.1.1);
- siano iscritti a tempo parziale
- non risultino iscritti all'a.a. 2026/27 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva

2.3 Tipologia dei corsi e relativa durata

Il beneficio della Borsa di Studio è finalizzato al conseguimento per la prima volta di un titolo di studio con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale per un periodo pari alla durata normale del corso più un semestre (1 fuori corso) a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;

- per gli iscritti ai corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99 e degli iscritti al TFA), ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), ad esclusione di quelli indicati al punto 2.1, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.
- per gli studenti iscritti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

3. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito di seguito riportati. Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.

3.1 Requisiti generali

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/2027 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

3.1.1 Regolarità accademica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc) che hanno comportato l'irregolarità accademica.

L'interruzione di carriera per maternità, debitamente documentata, comporterà una riduzione proporzionale del requisito di merito atteso.

3.1.2 Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria per studi all'estero

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni, gli anni universitari nel Paese d'origine necessari per raggiungere la scolarità minima richiesta in Italia non vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto 3.1.1.

3.2 Requisiti di accesso per tutti gli studenti iscritti:

- **per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrali a ciclo unico:**
aver conseguito la maturità con voto di diploma non inferiore a 70/100. Gli studenti che abbiano conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MUR del 4/6/2007):
$$Veq = [(V - V_{min}) / (V_{max} - V_{min})] * 40 + 60$$
- primo anno dei corsi di laurea magistrale: risultare regolarmente iscritti o iscritti "sotto condizione" e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere
- primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, di: risultare regolarmente iscritti e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere.

3.3 Requisito di merito ex post primo anno

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, che risulteranno idonei nella graduatoria definitiva, dovranno maturare entro il 10 agosto 2027 i crediti previsti nella tabella sottostante per il mantenimento dell'idoneità e per il riconoscimento del beneficio previsto.

Tipo Corso	Merito Accesso	Merito Ex Post (CFU AL 10/08/2027)		Requisiti Economici
		Corsi ad accesso libero	Corsi ad accesso programmato	
Laurea	70/100	35*		ISEE € 26.887,93 ISPE € 58.452,06
Laurea Magistrale a ciclo unico	70/100	35*		
Laurea magistrale	Non previsto	20*	23*	

* **APPLICAZIONE DEL CRITERIO PROPORZIONALE:** Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore o superiore a 60 cfu, i requisiti di merito previsti nella tabella sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

Esempio: $35:60 = X$: numero massimo di crediti sostenibili

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito entro il 30 novembre 2027. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito entro il 30 novembre 2027 decadono dal beneficio della Borsa di Studio e dai benefici usufruiti ad essa collegati (servizio ristorazione, servizio abitativo esenzione dal contributo universitario) e sono tenuti a restituire la prima rata della Borsa di Studio.

3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

3.4.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi riportato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026. La tabella fa riferimento al numero dei CFU da conseguire sulla base dei crediti fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui)

numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2026						
Corsi di studio	Anno di corso					
	2°	3°	4°	5°	6°	Ultimo semestre (1 anno fuori corso)
<i>Corsi ad accesso libero</i>						
Laurea	35	80	==	==	==	135
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55(*)
Laurea magistrale (**)	30	==	==	==	==	80
<i>Corsi ad accesso programmato</i>						
Laurea	35	88	==	==	==	148
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60(*)
Laurea magistrale (**)	34	==	==	==	==	88
(*) rispetto all'ultimo anno di corso						
(**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.						
<i>Importante:</i> Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (vedi 3.1.1)						

Attenzione: Per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60

crediti annui), si applica un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Esempio per un 2° anno di corso: requisito di merito richiesto = $\frac{\text{Crediti massimi previsti} \times 35}{60}$
--

I crediti massimi previsti per gli iscritti al 1 anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la tesi.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel Regolamento del corso di studio, o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dalla struttura didattica competente ai sensi dell'art. 12, D.M. 270/2004.

3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) entro il 10 agosto 2026. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere, i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente) e i crediti della prova finale.

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione (ad esclusione dell'idoneità) per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati

3.4.3 Esame di tirocinio dell'area medica

L'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Scuola di Medicina viene conteggiato ai fini del requisito di merito se sostenuto e verbalizzato entro e non oltre il 22 ottobre 2026.

3.4.4 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- **Fino a cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **Fino a dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- **Fino a quindici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus:

- Può essere utilizzato una sola volta durante la carriera e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
- se maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dagli ordinamenti differenti da quelli istituiti con D.M. 509/99 e D.M. 270/04.
- è soggetto al criterio proporzionale richiamato al punto 3.4.1, ma senza arrotondamento.
- non si applica per il conseguimento del requisito di merito ex post per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale.
- non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero.

3.4.5 Studenti iscritti portatori di handicap

Per gli studenti iscritti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.4.1 fino a un massimo del 40%.

3.5 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o scuola di specializzazione

3.5.1 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno

Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno del corso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l'esame finale di profitto del primo anno.

In caso negativo, si applicano le disposizioni per la decadenza totale. Non è prevista la decadenza parziale.

3.5.2 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione devono risultare regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica.

4 REQUISITI DI REDDITO

4.1 L'Isee

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio universitario e sulla base dell'**ISPE** (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) ai sensi delle disposizioni previste dal DPCM 5/12/2013 n°159.

L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura:

- **“si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)”;**
- **non riporti annotazioni riferite ad omissioni o difformità rilevate dall'INPS**

I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi.

Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE poiché saranno considerate valide solo attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della DSU non sia successiva al **16 ottobre 2026**.

Per tutte le informazioni relative all'ISEE, consultare l'Appendice n.2

4.2 Limiti reddituali e patrimoniali

ISEE	€. 26.887,93
ISPE*	€. 58.452,06

* ISPE= ISP/scala equivalenza

I due limiti indicati devono essere soddisfatti congiuntamente ed il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

4.3 Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero

L'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

Conseguentemente, la valutazione economica dello studente straniero, i cui componenti il nucleo familiare risiedono all'estero e sono privi di codice fiscale italiano, avverrà sulla base dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente all'estero riferito ai redditi prodotti dall'intero nucleo familiare nell'anno solare 2024. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri potranno ottenere l'ISEE e l'ISPE presso il caf che risulterà convenzionato con l'Ateneo.

Gli studenti stranieri dovranno consegnare ai CAF i seguenti documenti originali:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito anno solare 2024 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno 2024)
- situazione patrimoniale riferita a fabbricati di proprietà alla data del 31 dicembre 2024 con l'indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2024 da ciascun componente il nucleo familiare (conti correnti, titoli, partecipazioni, dividendi, patrimonio netto ecc.)

Tale documentazione dovrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;
- tradotte e legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. La documentazione può essere anche rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche/consolari estere in Italia per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000.

L'ISEE rilasciato dai caf convenzionati dovrà essere ottenuto entro la data **del 16 ottobre 2026**.

Qualora, oltre allo studente, vi siano componenti del nucleo che hanno codice fiscale italiano, questi dovranno obbligatoriamente essere dichiarati e inseriti nell'ISEE.

In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 10.179,85 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamenti). L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

Rifugiati politici e studenti provenienti da paesi particolarmente poveri

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, oltre a munirsi come gli altri richiedenti di un attestato ISEE, dovranno allegare alla domanda copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri il cui elenco è definito da specifico decreto ministeriale la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Gli studenti con protezione internazionale/sussidiaria/ temporanea (emergenza Ucraina) e gli studenti provenienti da paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (emergenza Iran) che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore all'importo minimo definito a livello nazionale corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al D.P.C.M. N. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

4.4 Acquisizione dei dati

L'Università degli Studi dell'Insubria acquisirà automaticamente i dati degli attestati ISEE presenti in banca dati INPS. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea dell'ISEE o della DSU. Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE in corso di validità comporterà esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.

Gli studenti stranieri che avranno ottenuto presso i caf convenzionati l'isee parificato dovranno procedere a fare l'upload del documento nell'apposita sezione della procedura online: il caricamento dello stesso potrà avvenire, contestualmente alla domanda, fino al 30/09/2026.

N.B. GLI STUDENTI CHE AVRANNO PRESENTATO RICHIESTA DI ALLOGGIO DEVONO PRESENTARE L'ISEE ENTRO IL TERMINE DEL 24/08/2026.

Dal 01/10/2026 al 16/10/2026 (termine ultimo di presentazione) la documentazione relativa all'isee parificato dovrà essere inviata alla seguente mail: dirittoallostudio@uninsubria.it

5 IMPORTI DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO DI RISTORAZIONE

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato sia in base alla fascia ISEE del nucleo familiare sia alla provenienza geografica dello studente.

5.1 Fasce di reddito

In base al valore ISEE, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore ISEE	
	Da	a
Prima fascia	€ 0,00	€ 13.443,97
Seconda fascia	€ 13.443,98	€ 17.925,29
Terza fascia	€ 17.925,30	€ 26.887,93

5.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del proprio nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in quattro gruppi.

La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

studenti in sede: studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;

studenti pendolari: studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti;

studenti fuori sede: studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso **nei pressi di tale sede** (con tempi di percorrenza impiegati per raggiungere la sede universitaria, esclusivamente con mezzi pubblici, fino a 60 minuti) utilizzando la struttura abitativa d'Ateneo, strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico, da ottobre 2026 a luglio 2027. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare. Saranno altresì considerati studenti pendolari, gli studenti fuori sede che risiedono a titolo gratuito nei collegi d'Ateneo o che non abbiano prodotto la certificazione di alloggio a titolo oneroso.

Attenzione: agli studenti, iscritti al semestre filtro e che si immatricolano al secondo semestre, la quota alloggio sarà parametrata rispetto ai mesi di copertura del contratto di locazione onerosa, purché non inferiore a 3 mesi.

Si intende “a titolo oneroso” l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 16 ottobre 2026. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

Si specifica, inoltre, che fino al 30/09/2026 il contratto di affitto dovrà essere caricato nell'apposita sezione contestualmente alla presentazione della domanda; dal 01/10/2026 al 16/10/2026 (termine ultimo di presentazione) la documentazione relativa al contratto di affitto dovrà essere inviata alla seguente mail: dirittoallostudio@uninsubria.it

studente indipendente: lo studente potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione unica e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la dichiarazione unica, non inferiori a € 9.000 per ciascun anno.

Lo studente indipendente, così definito, è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il corso frequentato.

5.3 Ammontare delle Borse di Studio

5.3.1 Importi di Borsa di Studio per iscritti ad anni di corso regolare

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

			Totale beneficio netto per studentesse S.T.E.M. **	
Fascia di reddito	Importo netto	Importo lordo con pasto	Importo netto	Importo lordo con pasto
<i>Studenti in sede</i>				
1 ^a Fascia	€ 2.601,00	€ 3.430,00	€ 2.760,20	€ 3.589,20
2 ^a Fascia	€ 2.162,00	€ 2.991,00		
3 ^a Fascia	€ 1.314,00	€ 2.143,00	€ 1.742,60	€ 2.571,60
<i>Studenti pendolari</i>				
1 ^a Fascia	€ 3.991,00	€ 4.820,00	€ 4.200,20	€ 5.029,20
2 ^a Fascia	€ 3.362,00	€ 4.191,00		
3 ^a Fascia	€ 2.470,00	€ 3.299,00	€ 3.129,80	€ 3.958,80
<i>Studenti Fuori Sede*</i>				
1 ^a Fascia	€ 7.419,00	€ 8.248,00	€ 7.777,40	€ 8.606,40
2 ^a Fascia	€ 6.343,00	€ 7.172,00		
3 ^a Fascia	€ 5.028,00	€ 5.857,00	€ 6.199,40	€ 7.028,40

** ospiti presso i collegi di Ateneo o altri alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l'a.a. 2026/2027.*

*** Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso al genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto "gap" di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%.*

5.3.2 Maggiorazioni della Borsa di Studio

In attuazione dell'articolo 3, comma 5, del DM 1320/2021, gli importi delle borse di studio per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM, sono incrementate del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, l'incremento del 20% della Borsa di Studio per le studentesse STEM non è cumulabile con il citato incremento del 15% previsto per gli studenti con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della Borsa di Studio spettante alla studentessa (pari, dunque, all'importo della seconda o terza fascia di reddito).

Gli importi delle maggiorazioni sono riportati all'interno della tabella sopra esposta secondo quanto disposto dalla circolare applicativa n.13676 del 11/05/2022.

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei Corsi.

Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato il predetto incremento.

Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come il relativo servizio ristorazione gratuito, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

5.4 Servizio di ristorazione gratuita

Gli studenti che ottengono la borsa di studio usufruiscono anche del servizio c.d. di ristorazione gratuita: i pasti effettivi verranno conteggiati e riconosciuti presentando la Carta Ateneo Più rilasciata dall'Ateneo in punti di ristoro convenzionati e nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

I punti di ristoro sono distribuiti a Varese, Como, e Busto Arsizio e sono convenzionati con l'Ateneo.

Gli studenti che ricevono la Carta Ateneo per la prima volta devono provvedere all'aggiornamento della stessa, per il servizio di ristorazione, rivolgendosi all'Ufficio Benefici economici e residenze delle sedi di Varese e Como tramite appuntamento.

5.4.1 Utilizzo della ristorazione gratuita

Il valore del pasto gratuito giornaliero è fissato in €. 7,00, senza vincoli in merito alla sua composizione.

Agli studenti beneficiari di Borsa di Studio:

- se in sede e pendolari viene riconosciuto il pasto gratuito dal lunedì al venerdì nel turno meridiano con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio;
- se fuori sede vengono riconosciuti il pasto gratuito dal lunedì alla domenica e il pasto serale per un valore di €.4,00 con esclusione del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.

5.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di decadenza parziale

Ferme restando le modalità di cui al punto 5.4, per gli studenti beneficiari iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della condizione di beneficiario parziale, il servizio mensa è da intendersi gratuito nella misura del 50%.

A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta per il servizio dalla prima rata del beneficio.

5.4.3 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso

Gli studenti iscritti al primo fuori corso hanno diritto al pasto gratuito, solo nel periodo 01/01/2027 - 30/06/2027.

5.4.4 Prosecuzione del servizio dopo la laurea

Lo studente iscritto all'ultimo anno di corso regolare di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 31 dicembre successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.

Lo studente iscritto al primo anno fuori corso di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 30 giugno successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.

6 INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

6.1. Studenti portatori di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo del 40%. Tale Borsa di Studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque in ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

L'ammontare dell'integrazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione all'uopo nominata che valuterà ogni singola richiesta, sentito comunque il parere dell'Ufficio Disabili d'Ateneo.

6.1.1 Tempi e modalità di pagamento

Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti portatori di handicap verranno assegnati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva della Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto.

6.2. Mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari della Borsa di Studio, ad esclusione degli iscritti alla scuola di specializzazione, possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all'estero.

Il contributo è pari a **€ 600,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all'estero deve essere certificato dall'Ufficio Relazioni Internazionali d'Ateneo. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Ateneo è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:

- a) delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 per i paesi europei e fino a € 500,00 per i paesi extraeuropei;
- b) per i beneficiari di posto alloggio a tariffa agevolata, della quota trattenuta per il pagamento delle rette per il servizio abitativo relativamente ai mesi di soggiorno estero;

Altri periodi di studio trascorsi all'estero su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun rimborso.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.

Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati.

6.2.1 Graduatorie di Mobilità internazionale

La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata a cura dell'Ateneo entro il 31/01/2028. Eventuali ricorsi motivati avverso l'esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

6.2.2 Tempi e modalità di pagamento

I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria della Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.

Il pagamento dell'integrazione (comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio) avverrà dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

6.3 Premio di laurea

In attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.M. 1320/2021, gli studenti che conseguono il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2026/2027, entro la durata normale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

Casi di esclusione:

- siano già risultati beneficiari di premio di laurea nel corso di tutta la carriera universitaria;
- non siano risultati beneficiari di Borsa di Studio regionale a.a. 2026/2027;
- rinnovano l'iscrizione universitaria all'a.a. 2026/2027 al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso;

Il pagamento dell'integrazione di premio di laurea a.a. 2026/27 agli aventi diritto, sarà disposto d'ufficio entro luglio 2028 solo nel caso in cui le risorse disponibili rendano possibile la fruizione di questo beneficio.

7 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite ISEE di € 26.887,93 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$[1-(\text{ISEE studente}/\text{Limite Isee})]\times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2026, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula:

$(\text{crediti studente} - \text{crediti minimi}) \times [600 / (\text{crediti massimi} - \text{crediti minimi})]$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$(\text{votazione media ponderata studente} - 18) \times [400 / (30 - 18)]$

8 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate indicativamente entro il 26 ottobre 2026 (entro il 31 marzo 2027 per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione) sul sito d'ateneo nella sezione <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio>.

Le istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, tramite la modalità online prevista, all'Ufficio Benefici Economici e Residenze entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Completata la procedura di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli studenti che si iscrivono al semestre "filtro" presso l'Università dell'Insubria verranno inseriti in apposita graduatoria, pubblicata in relazione alle tempistiche di emanazione della graduatoria nazionale redatta dal MUR, solo se nel secondo semestre risulteranno immatricolati presso l'Università dell'Insubria a un:

- corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria (in quanto classificati in posizione utile nella graduatoria nazionale);
- corso affine di cui all'art. 8 comma 1 del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, indicato al momento di iscrizione al semestre filtro (in quanto non risultati in posizione utile nella graduatoria nazionale).
- Ad altro corso di studio.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

9.1 Modalità di pagamento

La borsa di studio verrà pagata tramite accredito sulla Carta Ateneo che dovrà essere obbligatoriamente abilitata ai servizi bancari; la Carta Ateneo è dotata di IBAN che lo studente, in fase di compilazione della domanda del beneficio, dovrà indicare.

9.2 Tempi di pagamento

Si ricorda che le date di pagamento non sono da considerarsi tassative.

9.2.1 Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio (pari al 50% dell'importo monetario complessivo) sarà erogata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2026 (entro il 31 maggio 2027 per gli iscritti ai primi anni della laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione).

La seconda rata della borsa sarà corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

9.2.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell'importo monetario complessivo, sarà erogata ai beneficiari entro il **31 dicembre 2026** mentre il saldo verrà erogato presumibilmente entro il **30 giugno 2027**.

Per gli iscritti al 1 anno fuori corso (non intermedio), l'intero importo del beneficio sarà erogato entro il **31 dicembre 2026**.

9.2.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo del Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell'importo monetario complessivo, sarà erogata ai beneficiari **entro il 31 maggio 2027** mentre il saldo verrà erogato presumibilmente **entro il 30 giugno 2027**.

10. INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

10.1 Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate dall'Università e/o altri enti pubblici o privati;
- le Borse di Studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9.4.2001 (c.d. borse di eccellenza e merito);
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio Benefici Economici e Residenze. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall'Ateneo per il diritto allo studio.

È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

10.2 Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altre Università dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito.

11. DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO

11.1 Decadenza totale

Lo studente decade dal diritto alla Borsa di Studio decade qualora:

- a) incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo;
- b) non presenti all'Ufficio Benefici Economici e Residenze nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- c) l'Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti;
- d) presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2026/2027; la presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- e) risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2026/2027 o come fuori corso intermedio, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- f) iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto;
- g) iscritto al primo anno dei corsi di dottorato o scuola di specializzazione non consegua il requisito di merito previsto.

- h) Non risulti iscritto all'a.a. 2026/2027 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva

Nel caso di trasferimento ad altre Università dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie della Borsa di Studio, di trasmettere all'Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.

In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio.

Agli studenti iscritti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che non raggiungono il requisito di merito ex post, pur utilizzando il bonus, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio: pertanto lo studente manterrà il beneficio della prima rata della borsa di studio (o del sussidio messo a disposizione in alternativa) mentre non gli verrà corrisposta la seconda rata.

11.2 Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale della Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito entro il 30 novembre 2027.

11.3 Conseguenze della decadenza

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio della Borsa di Studio, dovrà corrispondere all'Università degli Studi dell'Insubria le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni, e l'importo corrispondente al valore del servizio ristorazione effettivamente goduto (valore del pasto gratuito).

In caso di decadenza parziale, ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta dalla prima rata del beneficio per il servizio ristorazione.

Relativamente all'eventuale fruizione del servizio abitativo, lo studente dovrà corrispondere altresì:

- a) in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di merito, dei dati di reddito autocertificati, per iscrizione al ripetente in corso d'anno o per mancata presentazione della documentazione originale richiesta per il controllo delle autocertificazioni prodotte, la differenza tra l'importo di tariffa agevolata e l'importo di tariffa piena;
- b) in caso di decadenza per rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo, la tariffa agevolata prevista dal presente bando di concorso o, se più favorevole allo studente, la tariffa piena rispetto all'effettivo periodo di fruizione.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

12. CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

12.1 Controlli

La domanda per tutti i benefici erogati è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, ci si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9/4/2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

In accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, sono sottoposti a controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte, gli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra P.A. detentrici dei dati autocertificati.

Per situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini ci si potrà avvalere dell'ausilio della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

12.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012, nonché l'ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010. Entrambe le sanzioni sono oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. È inoltre prevista la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi. Resta inteso che lo studente sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito sia in termini di borsa di studio sia dei servizi eventualmente fruiti.

Sanzione ex art. 10, comma 3, D.Lgs. 68/2012:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012, è pari al triplo di quanto percepito sia monetariamente sia in forma di servizi;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.

La sanzione riguarderà, oltre la borsa di studio, anche i pasti fruiti gratuitamente e il servizio abitativo a tariffa agevolata.

Sanzione ex all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010.

La sanzione è variabile da €500 a €5.000 e viene irrogata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito, rapportato al vantaggio massimo conseguibile.

Esempio:

Perdita totale del beneficio: la sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente a quanto effettivamente percepito rapportato all'importo massimo di Borsa di studio previsto per la fascia di appartenenza e alla condizione dello studente (in sede, fuori sede, pendolare).

Studenti in sede

1 ^a Fascia	€ 2.601,00
2 ^a Fascia	€ 2.162,00
3 ^a Fascia	€ 1.314,00

Quindi se uno studente in sede ha percepito la borsa di studio prevista per la 3^a fascia di €1.314,00, il vantaggio massimo conseguibile è di €2.601,00.

La sanzione sarà quindi pari a $(1314 : 2601 = x \text{ sanzione} : 5000)$, ossia €2.525,95

Nel caso di decadenza parziale del beneficio la sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente alla differenza tra quanto percepito e quanto spettante. Se ad es. lo studente percepisce una borsa di studio di €2.162,00 e si accerti che l'ammontare della stessa era pari a €. 1314 la sanzione sarà:
 $((2162-1314) : 2162 = x \text{ sanzione} : 5000)$

E' fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

12.3 Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo per la giurisdizione amministrativa sarà quello di Milano mentre per la giurisdizione ordinaria sarà quello di Varese.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

13.1 Termini

La domanda per la Borsa di Studio e i relativi servizi deve essere presentata dalle ore 12:00 del 24 luglio 2026 alle ore 15:00 del 30 settembre 2026. I termini previsti sono perentori.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Benefici Economici e Residenze entro 15 giorni dall'evento e in forma scritta, tramite mail al servizio INFOSTUDENTI <https://infostudente.uninsubria.it/>, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Ufficio entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

13.2 Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti per l'a.a. 2026/2027; l'iscrizione deve essere perfezionata entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico disponibile sul sito internet <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio> alla voce Servizi Web Diritto allo Studio.

Gli studenti non iscritti o immatricolati all'Ateneo, che partecipano per la prima volta ai concorsi, dovranno fare l'upload del documento d'identità fronte retro in corso di validità.

Può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva come, ad esempio, il contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede. L'invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite upload nell'apposita pagina della procedura on line.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2026/2027 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

DISPOSIZIONI PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI AGLI STUDENTI ISCRITTI AL SEMESTRE FILTRO

Il presente allegato disciplina le modalità di accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario (DSU) per l'anno accademico 2026/2027, con specifico riferimento agli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Corsi Affini. **Si rende noto che quanto sotto riportato potrà essere modificato a seguito di emanazioni di decreti ministeriali in materia di Semestre Filtro.**

1.1 Studenti iscritti al semestre filtro

Gli studenti iscritti al semestre filtro devono presentare domanda per la borsa di studio e per tutti i benefici DSU secondo le **procedure, le modalità e le tempistiche ordinarie**, previste all'interno di questo bando.

Gli studenti iscritti al semestre filtro possono inizialmente usufruire solo dei servizi di alloggio. La scadenza della richiesta di posto alloggio a tariffa agevolata è fissata al 24 agosto 2026.

I restanti benefici presenti all'interno di questo bando (borsa di studio, servizio ristorazione, integrazioni) potranno essere assegnati solo dopo l'avvenuta immatricolazione nel secondo semestre.

1.2 Graduatoria per gli studenti iscritti al semestre filtro ed erogazione borsa di studio

Gli studenti iscritti al semestre filtro sono inseriti nella graduatoria generale DEFINITIVA solo per i servizi di alloggio, secondo i criteri ordinari.

Per la borsa di studio, tali studenti saranno inseriti in una graduatoria separata denominata "borsa del secondo semestre", in condizione di sospensione, in attesa dell'esito finale del semestre filtro e dell'effettiva immatricolazione.

La prima rata della borsa di studio verrà erogata solo dopo l'immatricolazione al secondo semestre e in base alla posizione in graduatoria.

1.3 Studenti immatricolati al secondo semestre

A seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria, l'Ateneo riaprirà i termini del Bando Benefici Economici attraverso

L'attivazione di una **finestra temporale aggiuntiva** per la presentazione delle domande di borsa di studio e dei relativi servizi DSU, rivolta agli studenti che:

- abbiano frequentato il semestre filtro in sedi universitarie di altre regioni o in altri atenei della stessa regione;
- si immatricolino, in esito al concorso nazionale, ad altro corso di studio nel secondo semestre.

Si ricorda che l'ulteriore assegnazione dei posti alloggio verrà effettuata solo nel caso di effettiva disponibilità.

Attenzione: al fine della valutazione dei requisiti di reddito, gli studenti dovranno comunque essere in possesso di Attestazione ISEE 2026 (redditi e patrimoni anno 2024) valida per le prestazioni agevolate per il diritto universitario o della documentazione estera necessaria per il calcolo dell'ISEE parificato.

1.4 Graduatoria del Secondo Semestre ed erogazione borsa di studio

A conclusione della finestra aggiuntiva, verrà approvata la "Graduatoria del Secondo Semestre", includendo:

- le domande degli studenti in condizione di sospensione (presentate durante la fase ordinaria);
- le domande idonee presentate nella finestra temporale aggiuntiva.

L'assegnazione della borsa di studio e dei relativi servizi agli studenti della "graduatoria secondo semestre" non potrà essere effettuata nel caso si abbia un requisito ISEE uguale o superiore allo studente più alto nella Graduatoria Generale Unica definito idoneo ma non vincitore della borsa di studio.

1.5 Termine di presentazione delle domande

Le domande per i benefici economici del DSU (borsa di studio, servizio abitativo e ristorazione) dovranno essere presentate entro il **30 settembre 2026**.

Gli studenti che vorranno richiedere il beneficio del servizio abitativo sono tenuti a presentare la domanda entro il termine del **24 agosto 2026**.

Si vedano le modalità di presentazione della domanda indicate nel bando.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico disponibile sul sito internet <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio> alla voce Servizi Web Diritto allo Studio.

1.6 Decadenza e Incompatibilità

Gli studenti del semestre filtro che si immatricolano in un ateneo diverso da quello di competenza del DSU presso cui hanno presentato domanda saranno esclusi dalla graduatoria del secondo semestre.

Gli studenti iscritti al semestre filtro di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria che non hanno presentato domanda dei benefici entro il termine del 30/09/2026, non potranno partecipare alla “graduatoria secondo semestre” prevista nella seconda finestra temporale.

Il mancato conseguimento dei crediti minimi previsti dalla normativa vigente comporta la revoca del beneficio e l'eventuale recupero delle somme già erogate.

A partire dal secondo anno di corso, tutti gli studenti (inclusi quelli che hanno partecipato al semestre filtro) rientrano nelle procedure ordinarie per l'accesso ai benefici DSU.



SERVIZIO ABITATIVO

14. SERVIZIO ABITATIVO PRESSO I COLLEGI DI ATENEIO

Il servizio abitativo legato al diritto allo studio universitario viene erogato presso i seguenti collegi:

1. Collegio “Carlo Cattaneo” nella sede di Varese;
2. Residenza Insubria “City” nella sede di Varese;
3. Collegio “La Presentazione” nella sede di Como;
4. Residenza “Santa Teresa” nella sede di Como;
5. Residenza “Pomini” nella sede di Castellanza,

oltre che presso altre strutture che l'Ateneo convenzionasse in corso d'anno.

Il concorso per l'assegnazione del servizio abitativo si rivolge agli studenti **“fuori sede”**, vale a dire gli studenti residenti nei comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede dei corsi con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti.

Alla data di emanazione del bando i posti alloggio a disposizione per il diritto allo studio sono:

1. presso i collegi di Varese: 161 posti letto;
2. presso i collegi di Como: 66 posti letto;
3. presso i collegi di Castellanza: 6 posti letto.

14.1 Condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica previsti per la concessione della Borsa di Studio.

I posti letto presso i collegi sono prioritariamente conferiti agli studenti che già vi risiedono in quanto assegnatari per l'a.a. 2025/2026 purché gli stessi risultino in regola con il pagamento delle rette e senza altre pendenze amministrative con l'Ateneo (compresi i danni collettivi o singoli verificatisi nelle strutture abitative negli anni accademici precedenti).

Non possono partecipare al concorso gli studenti:

- considerati pendolari o in sede;
- gli studenti che si trovino in posizione debitoria non concordata verso l'Ateneo;
- gli studenti che abbiano già beneficiato del posto letto per lo stesso anno di corso;
- gli studenti incorsi in provvedimenti disciplinari da parte dell'Università.

14.2 Modalità e termine di presentazione della domanda

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti per l'a.a. 2026/2027; l'iscrizione deve essere perfezionata prima dell'assegnazione del posto letto.

La domanda va presentata avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del DPR 445/200 attraverso il modulo on-line disponibile sul sito d'ateneo al seguente link

<https://www.uninsubria.it/formazione/opportunita-e-agevolazioni/diritto-allo-studio>

Gli studenti non iscritti o immatricolati all'Ateneo, che partecipano per la prima volta ai concorsi, dovranno fare l'upload del documento d'identità fronte retro in corso di validità.

14.3 Termini

La domanda di assegnazione posto letto può essere presentata con le modalità sopra descritte **dalle ore 12:00 del 24 luglio 2026 alle ore 15:00 del 24 agosto 2026.**

Gli studenti sono tenuti a comunicare per iscritto, entro 15 gg., all'Ufficio Benefici economici e Residenze, tramite mail al servizio INFOSTUDENTI <https://infostudente.uninsubria.it/> qualsiasi evento riguardante la richiesta di posto letto, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (trasferimento presso altre università, impossibilità a proseguire gli studi, rinuncia, ecc.). Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Ateneo entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

14.4 Formulazione graduatoria Nuove Ammissioni

Le graduatorie sono suddivise tra:

- nuove ammissioni studenti UE iscritti al primo anno di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione;
- nuove ammissioni studenti extra UE iscritti al primo anno di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione;
- nuove ammissioni studenti UE iscritti ad anno di corso successivi al primo;
- nuove ammissioni studenti extra UE iscritti ad anni di corso successivi al primo.

Per le nuove ammissioni l'assegnazione avverrà proporzionalmente al numero degli idonei presenti per ciascuna categoria.

Le graduatorie sono formulate sulla base dei criteri di reddito e di merito utilizzati per l'assegnazione delle Borse di Studio.

Nella formulazione delle graduatorie verrà data la precedenza agli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%.

14.5 - Pubblicazione degli esiti e dei ricorsi

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito al seguente link <https://www.uninsubria.it/formazione/opportunita-e-agevolazioni/diritto-allo-studio>

(Servizi web diritto allo studio) presumibilmente **il giorno 28 agosto 2026.**

In considerazione della necessità di provvedere tempestivamente all'assegnazione dei posti letto le eventuali istanze di revisione dell'esito di graduatoria provvisoria, debitamente motivate, dovranno essere presentate entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, scaricando e compilando il modulo dalla pagina di visualizzazione dell'esito attraverso lo sportello on line.

Completata la procedura di revisione, l'Ufficio Benefici economici e Residenze procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti (Tar della Regione Lombardia) e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

14.6 Assegnazione posto alloggio.

Gli studenti vincitori del concorso potranno fruire del posto letto dal **1°ottobre 2026 al 30 settembre 2027** con esclusione del mese di agosto. Resta inteso che chi avesse necessità di soggiornare anche durante tale mese deve fare richiesta scritta di proroga all'Ufficio Benefici economici e Residenze e pagare la relativa quota.

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari o abbiano posizioni debitorie aperte e non concordate o inadempienti in seguito ad accordo rateale verranno automaticamente esclusi nelle graduatorie di riconferma o di nuova ammissione.

Il saldo della pendenza entro il termine di presentazione dei ricorsi permetterà la rimozione dell'esclusione. In mancanza, in caso di domanda di riconferma del posto alloggio si procederà a dimissioni d'Ufficio; in caso di nuove ammissioni, l'esclusione permarrà nella graduatoria definitiva.

Accettazione ed assegnazione - Riconferme

L'accettazione del posto letto per gli studenti che riconfermano, dovrà avvenire dal 14 settembre 2026 al 18 settembre 2026 utilizzando l'apposita funzione dello sportello on-line, con la quale lo studente si impegna al pagamento dell'intero anno/semestre.

Al termine della procedura lo studente riceverà all'indirizzo di posta elettronica d'Ateneo una comunicazione via e-mail di assegnazione dell'alloggio che dovrà presentare presso la Reception del Collegio Universitario unitamente alla ricevuta di pagamento della cauzione.

Gli studenti che non provvederanno all'accettazione del posto letto entro il 18 settembre 2026 saranno considerati rinunciatari con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Accettazione ed assegnazione – nuove ammissioni

L'assegnazione al Collegio avviene seguendo l'ordine delle graduatorie: anni successivi UE, anni successivi extra UE, matricole UE e matricole extra UE. Per le nuove ammissioni l'assegnazione avverrà proporzionalmente al numero delle domande pervenute per ciascuna categoria

Lo studente è tenuto a prendere visione delle graduatorie pubblicate nel sito d'Ateneo <https://www.uninsubria.it/formazione/opportunita-e-agevolazioni/diritto-allo-studio>, nonché delle comunicazioni ad esse collegate.

A partire dal giorno 14 settembre 2026 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 18 settembre 2026 gli studenti beneficiari potranno collegarsi alla funzione sportello on-line per accettare – rinunciare al posto letto. L'accettazione del posto letto impegna lo studente al pagamento dell'intero anno sino al 30/09/2027.

Lo studente, per espletare le modalità di assegnazione, dovrà seguire questa procedura:

- selezionare accettazione – rinuncia

- autocertificare l'iscrizione universitaria – e l'eventuale numero di matricola
- accettare le condizioni espresse nell'atto di impegno al pagamento dell'importo dovuto

Al termine della procedura lo studente riceverà all'indirizzo di posta elettronica d'Ateneo una comunicazione via e-mail di assegnazione dell'alloggio che dovrà presentare presso la Reception del Collegio Universitario unitamente alla ricevuta di pagamento della cauzione.

Allo studente che rinunci al posto letto assegnato, l'Ateneo richiederà il pagamento della tariffa piena per il periodo di fruizione dell'alloggio e l'atto di impegno verrà annullato.

L'importo del deposito cauzionale per l'anno accademico in corso è fissato in €. 500,00.

Tale somma sarà utilizzata per rette non pagate e verrà restituita dopo le dimissioni. Eventuali danni di cui lo studente si renda direttamente responsabile, dovranno essere rimborsati direttamente dallo studente stesso.

Gli studenti assegnatari di posto letto che nell'anno accademico 2026/2027 partecipano ad un programma di mobilità internazionale sono tenuti a comunicare all'Università degli Studi dell'Insubria, attraverso idonea certificazione, il periodo di permanenza all'estero. Durante tale periodo il posto letto potrà essere assegnato ad altro studente. Gli aventi diritto potranno riprendere possesso del posto letto soltanto alla data di scadenza del progetto di mobilità, indicata sulla certificazione presentata, fatte salve eventuali disponibilità di posti letto in caso di rientro anticipato dal programma di mobilità

14.7 - Costo dell'alloggio - modalità di pagamento – tariffe

Il pagamento dell'alloggio sarà vincolato:

- per un periodo di 11 mesi per gli studenti iscritti a un regolare anno di corso;
- per un periodo di 6 mesi (fino al 31/03/2027) per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso;

La permanenza potrà essere prorogata, previa richiesta, fino al mese di conseguimento del titolo di laurea alla tariffa piena del relativo collegio e previa verifica della disponibilità di alloggi nei collegi di ateneo.

Gli studenti assegnatari, dopo l'accettazione del posto letto, si impegnano a pagare l'intero importo dovuto, indipendentemente dall'effettiva fruizione del posto alloggio.

A tale principio si deroga solo in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo. In questo caso gli studenti dovranno corrispondere la tariffa piena per l'effettivo periodo di fruizione, a partire dalla data di ammissione.

Gli studenti diversamente abili corrisponderanno la tariffa a loro assegnata (€. 267,27).

Tariffa unica agevolata

La tariffa unica agevolata è fissata in € 2.940,00 annui (da ottobre 2026 a settembre 2027) per gli iscritti ad un regolare anno di corso.

La tariffa unica agevolata è fissata in € 1.603,63 (da ottobre 2026 a marzo 2027) per gli iscritti al primo anno fuori corso.

Iscritti al primo anno fuori corso

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 al primo anno fuori corso, dal 1° aprile 2027 potranno prorogare la permanenza alla tariffa piena.

La domanda dovrà essere presentata tramite e-mail al servizio INFOSTUDENTI <https://infostudente.uninsubria.it/>.

Riduzione delle tariffe

La tariffa applicata sarà proporzionalmente ridotta, in considerazione della riduzione del periodo di ospitalità, per gli studenti:

- iscritti al primo anno della laurea magistrale che vengono ammessi in corso d'anno dopo l'avvenuta iscrizione all'Università;
- che partecipano a un programma di Mobilità Internazionale, purché certificato dall'Ateneo di appartenenza;
- che vengono assegnati per una parte dell'anno accademico, in considerazione del particolare ordinamento didattico, ad altra sede universitaria.

Modalità e tempi di pagamento

Il pagamento delle rette viene effettuato tramite la trattenuta sulla borsa erogata, vale a dire € 1.603,63 verranno trattenuti sulla prima rata, € 1.336,37 sulla seconda rata. Per gli studenti che risulteranno beneficiari parziali la trattenuta della tariffa agevolata sarà operata in un'unica soluzione. Eventuali mancate fruizioni durante l'anno (es. soggiorni Erasmus) verranno regolate al termine dell'anno accademico.

14.8 Dimissioni - Decadenza dal posto alloggio

Termine dell'ospitalità

Lo studente che, per qualsiasi motivazione, abbandona definitivamente il posto alloggio occupato dovrà concordare la data delle dimissioni con l'Ufficio Benefici economici e Residenze.

La cauzione versata dallo studente dimissionario potrà essere trattenuta, parzialmente o integralmente, a copertura di posizioni debitorie di qualsiasi natura con l'università. La cauzione, integrale o residua, verrà restituita tramite bonifico bancario su conto intestato o

cointestato allo studente, le cui coordinate dovranno essere comunicate sul modulo di dimissioni.

Casi di Decadenza

Decadrà dal godimento dell'assegnazione dell'alloggio lo studente che:

1. ha conseguito il titolo di studio: in tal caso lo studente ha l'obbligo di comunicare in via anticipata la data di laurea all'Ufficio Benefici economici e residenze;
2. non risulti regolarmente iscritto per l'anno accademico 2026/2027 all'Università degli Studi dell'Insubria;
3. per le riconferme: non abbia provveduto a sottoscrivere l'accettazione con l'atto di impegno al pagamento delle rette entro il termine stabilito;
4. per le nuove ammissioni: non abbia provveduto all'accettazione del posto letto entro il termine stabilito secondo le modalità previste;
5. abbia prodotto all'Università degli Studi dell'Insubria dichiarazioni non veritiere. In tal caso saranno applicate le sanzioni previste dagli art. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000;
6. incorra in sanzioni disciplinari previste dal Regolamento del Collegio superiori alla censura scritta.

DISPOSIZIONI PER GLI ASSEGNATARI DI POSTI ALLOGGIO ISCRITTI AL SEMESTRE FILTRO

Gli studenti iscritti al semestre filtro che risulteranno idonei nella Graduatoria Generale Unica potranno usufruire del servizio alloggio **dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2026 pagando la tariffa agevolata mensile di € 267,27.**

Gli studenti che vorranno conservare l'alloggio, a partire dal 1° gennaio 2027, in attesa della definizione della graduatoria nazionale, al fine di immatricolarsi presso l'Ateneo, dovranno corrispondere la tariffa piena prevista per la residenza assegnata. Dopo l'immatricolazione agli studenti beneficiari DSU sarà nuovamente attribuita la tariffa agevolata.

Si ricorda che la domanda di assegnazione posto letto dovrà essere presentata dalle ore 10:00 del 24 luglio 2026 alle ore 15:00 del 24 agosto 2026.

15. INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56306_piano-triennale-



[per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-tpct_769.html](#).

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 l'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di Ateneo al seguente link <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio>

Varese, *data firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Vito Cannone
Tel. +39 031 238 3231 – vito.cannone@uninsubria.it



APPENDICE 1 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per tutti i benefici la domanda potrà essere presentata dalle ore 10:00 del 24 luglio 2026

BENEFICIO	DATA DI SCADENZA
RICONFERMA POSTO ALLOGGIO	Ore 15 del 24 agosto 2026
NUOVE AMMISSIONI POSTO ALLOGGIO	Ore 15 del 24 agosto 2026
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO RISTORAZIONE	Ore 15 del 30 settembre 2026
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO: STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	Ore 15 del 30 settembre 2026
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO: MOBILITA' INTERNAZIONALE	Ore 15 del 30 settembre 2026
SOVVENZIONE STRAORDINARIA	Ore 15 del 30 ottobre 2026

APPENDICE 2 - L'ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Il DPCM n. 159/2013 ha modificato la precedente normativa dell'ISEE. Si ricordano brevemente le principali variazioni:

- la valutazione avviene sulla base dei valori di reddito del secondo anno solare precedente la DSU e sulla base dei valori patrimoniali dell'anno immediatamente precedente la DSU dell'intero nucleo familiare
- chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) indicando che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socioassistenziali o per minorenni)
- il patrimonio immobiliare viene valutato sulla base dei valori ai fini IMU e non più ICI
- i redditi e i patrimoni di fratelli o sorelle dello studente richiedenti non sono più dimezzati ma concorrono nella misura del 100%
- l'ISEE è integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF e prodotti all'estero (esclusivamente per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano)

Pertanto, per l'a.a. 2026/2027 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2024, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31.12.2024.

Per tutte le informazioni riguardanti la normativa legata all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n°159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", nonché al CAAF incaricato dallo studente presso cui la dichiarazione ISEE sarà rilasciata.

Nucleo familiare: composizione

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;

c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

*ATTENZIONE: a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2024;

d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEEU, inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente;

e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;

f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Studente indipendente

Lo studente potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre l'attestazione ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (o del genitore affidatario, in caso di separazione legale o divorzio) e delle altre persone.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato.

Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPCM 159/2013, Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:

- dallo stesso richiedente;
- dal coniuge;
- dai figli minori di anni 18;
- dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo.

E' fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (inclusando, cioè, eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti.

Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Si riportano alcuni casi particolari, di studente **non indipendente**:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);

oppure

- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);

oppure

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè, coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sè, salvo che - se coniugato - debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare l'Ufficio Benefici economici e Residenze prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi,

si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità secondo le seguenti modalità:

1. per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
2. fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.
3. l'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.



APPENDICE 3 - ELENCO CLASSI DI LAUREA STEM

Classe Corso
L-13 - Classe delle lauree in Scienze biologiche
L-2 - Classe delle lauree in Biotecnologie
L-27 - Classe delle lauree in Scienze e tecnologie chimiche
L-30 - Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche
L-31 - Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche
L-32 - Classe delle lauree in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-35 - Classe delle lauree in Scienze matematiche
L-7 - Classe delle lauree in Ingegneria civile e ambientale
LM-17 - Classe delle lauree magistrali in Fisica
LM-18 - Classe delle lauree magistrali in Informatica
LM-35 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 - Classe delle lauree magistrali in Matematica
LM-54 - Classe delle lauree magistrali in Scienze chimiche
LM-6 - Classe delle lauree magistrali in Biologia
LM-75 - Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-8 - Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie industriali
6/S - Classe delle lauree specialistiche in biologia